



In copertina:

## ANTIQUI AGRI PATAVINI

Carta incisa su rame con coloritura d'epoca. Eseguita dal cartografo padovano Ruffoni nel 1509 (archivio CIPA S.r.l.)

*Il nuovo Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto è entrato ufficialmente in vigore per la gestione della risorsa idrica e per la tutela dell'ambiente idrico, che comporta significativi adempimenti soprattutto da parte delle AATO, degli enti gestori del servizio idrico (in particolare per gli impianti di depurazione) e di tutte le organizzazioni (comprese le imprese) per le acque meteoriche. Si evidenziano subito alcune modifiche significative, rispetto al previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA):*

- le due diverse soglie S1 e S2 del PRRA sono superate e viene introdotta una sola soglia S;
- sono sempre ammessi trattamenti individuali per le acque reflue domestiche quando non è possibile realizzare la fognatura dinamica;
- il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee di protezione in cui, in funzione della diversa suscettibilità all'inquinamento, sono previsti diversi gradi di protezione delle acque attraverso limiti diversi (in accordo con i principi della Direttiva Quadro sulle acque e del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) circa la necessità di garantire la naturale capacità di autodepurazione dei corpi idrici.

## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO\*

### INTRODUZIONE

Per una maggiore chiarezza in fase di lettura si riporta inizialmente un breve glossario di definizioni:

- *abitante equivalente (A.E.):* il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni ( $BOD_5$ ) pari a 60 grammi al giorno;
- *acque reflue domestiche:* acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- *acque reflue urbane:* acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- *acque reflue industriali:* qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o

- di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento: sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- *acque di lavaggio:* acque, comunque approvvisionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
- *acque di prima pioggia:* i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- *acque di seconda pioggia:* le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso.

NOTA: nel testo sono riportati in grassetto gli adempimenti più significativi, mentre le tempistiche di adeguamento sono indicate in corsivo.

\* L'estratto è stato redatto da: dr. Stefano Cadamuro (Divisione gestione e controllo ambientale); dott.ssa Anna Camol (Divisione Consulenza alle Imprese); dott.ssa Gabriella Chiellino (CEO eAmbiente Srl) – eAmbiente Srl, Parco Scientifico Tecnologico VEGA, Venezia – Tel. 041.5093820, [www.eambiente.it](http://www.eambiente.it).

### ADEMPIMENTI GENERALI VALIDI SIA PER STABILIMENTI CHE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

#### Art. 19 – Schemi fognari e depurativi: norme transitorie

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 dell'1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono abrogate:

- le norme di attuazione;
- le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;
- le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;

- il regolamento tipo di fognatura;
- la guida tecnica.

**Entro l'8 dicembre 2011 la Giunta Regionale aggiornerà le parti del P.R.R.A. rimaste in vigore. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.**

#### Art. 20 – Obblighi di collettamento

**Da subito, gli agglomerati con un numero di A.E. superiore o uguale a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, mentre gli agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2014.**

Gli agglomerati sono individuati nella "Sintesi degli aspetti conoscitivi" e saranno indi-